

DELIBERAZIONE 20 settembre 2010, n. 824

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), all'interno del quale è confluito il Reg. (Ce) 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista in particolare la lettera A dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 che prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuto da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis paragrafo 2;

Visto il Regolamento CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 sopra richiamato;

Visto il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 che affida alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. e delle partite dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (a partire dal 1 agosto 2009: vini, vini IGP, vini DOP);

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 recante "Disposizioni nazionali per l'attuazione dei Reg. CE n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia" che stabilisce all'art. 2 che le operazioni di arricchimento vengano autorizzate dalle Regioni e Province autonome, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e che le Regioni conservino la documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5%

vol e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione;

Considerato che alla lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 è previsto che in deroga alle disposizioni del punto 6, lett. d) della medesima lettera B del citato allegato, gli stati membri possono portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei vini a Denominazione di Origine ad un livello che essi determinano;

Vista la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 13647 del 9 settembre 2009 con la quale viene evidenziato che la disposizione sopra citata è applicabile a decorrere dal 1 agosto 2009 e che pertanto, nelle more dell'adozione di un apposito decreto legislativo con il quale sarà recepita la medesima disposizione, è necessario dare pronta attuazione alla stessa al fine di non recare pregiudizio ai produttori interessati;

Visto che con la citata nota n. 13647 del 9 settembre 2009, il Mipaf ritiene che le Regioni possano con proprio provvedimento procedere alla determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le eventuali condizioni più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 606 del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche, fra cui l'arricchimento, e le relative restrizioni;

Visto il Rapporto sull'andamento meteo-climatico relativo alla campagna vendemmiale 2010 redatto dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo-forestale (ARSIA) - Settore Servizi Agroambientali di vigilanza e controllo, agli atti presso il Settore Produzioni Agricole Vegetali della Regione Toscana a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;

Considerato che dal rapporto sopra citato emerge che le condizioni climatiche della campagna in corso, caratterizzate da abbondanti precipitazioni su tutto il territorio regionale e da temperature mediamente più fresche rispetto a quelle medie storiche (con la sola eccezione della prima e seconda decade di luglio, nella quale si sono registrate temperature superiori alla media) hanno determinato un sensibile ritardo nella ripresa vegetativa della vite e nell'avanzamento fenologico;

Rilevato inoltre che tale andamento climatico ha influenzato fortemente, oltre allo sviluppo fenologico, anche lo stato fitosanitario della vite in tutte le aree regionali a forte vocazione vitivinicola, favorendo l'insorgenza di gravi attacchi di Peronospora sia sulle foglie che sulle infiorescenze, acuiti dal fatto che il perdurare delle piogge e la conseguente bagnatura del terreno hanno impedito ai viticoltori di intervenire per realizzare tempestivamente i necessari trattamenti fitosanitari;

Considerato che le condizioni climatiche ed i fenomeni sopra descritti hanno determinato ripercussioni negative sul processo di accumulo degli zuccheri;

Atteso che l'esigenza di ricorrere alla pratica dell'arricchimento per il riequilibrio fra le varie componenti fisiche e sensoriali del vino è stata manifestata anche dalle Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperative;

Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare il ricorso all'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2010 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

Ritenuto che l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2010 riguarda:

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le indicazioni geografiche protette toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone o menzioni geografiche aggiuntive);

- tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati come vino;

- l'intero territorio regionale;

- tutte le varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nell'ambito della Regione Toscana;

Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità prevista alla lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07 fissando a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;

A voti unanimi

DELIBERA

1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto il territorio regionale è autorizzato l'arricchimento dei prodotti della vendemmia 2010 destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a Denominazione di Origine Protetta (DOP);

2) che, relativamente ai vini a Denominazione di origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste nei rispettivi disciplinari di produzione, l'arricchimento è consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualificati e designati con le denominazioni di origine toscane e indicazioni geografiche tipiche dettagliate in allegato A, parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai disciplinari di produzione;

3) che l'arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nell'ambito della Regione Toscana riportate in allegato B, parte integrante del presente atto;

4) che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa;

5) di fissare, ai sensi della lettera B punto 7 lett. b) dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/07, a 14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine;

6) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Ministeriale 4 agosto 2006 copia del presente provvedimento viene trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Filiere Agricole e Agroalimentari - Direzione Generale per le Politiche Agricole - Polagr IV ;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria in quanto il territorio di produzione della denominazione Colli di Luni ricade anche in tale regione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007, compresi gli allegati.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

Vini a Denominazione di Origine Protetta

Brunello di Montalcino
Carmignano
Chianti e Chianti sottozone
Chianti Classico
Morellino di Scansano
Vernaccia di San Gimignano
Vino Nobile di Montepulciano
Ansonica Costa dell'Argentario
Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice
Bianco della Valdinievole
Bianco dell'Empolese
Bianco di Pitigliano
Bianco Pisano di San Torpè
Bolgheri e sottozona Bolgheri Sassicaia
Candia dei Colli Apuani
Capalbio
Colli dell'Etruria Centrale
Colli di Luni (Interregionale Liguria-Toscana)
Colline Lucchesi
Cortona
Elba
Grance Senesi
Montecarlo
Montecucco
Monteregio di Massa marittima
Montescudaio
Moscadello di Montalcino
Orcia
Parrina
Pietraviva
Pomino
Rosso di Montalcino
Rosso di Montepulciano
San Gimignano
Sant'Antimo
Sovana
Terratico di Bibbona
Terre di Casole
Val d'Arbia
Valdichiana
Val di Cornia e sottozona Val di Cornia Suvereto
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano

Vini ad Indicazione Geografica Protetta

Alta Valle della Greve
Costa Toscana (se riconosciuta con provvedimento ministeriale a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011)
Colli della Toscana Centrale
Maremma Toscana
Montecastelli
Toscano o Toscana
Val di Magra

ALLEGATO B

Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino nell'unità amministrativa della Regione Toscana

1. Abrusco N.
2. Albana B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
9. Barbera N.
10. Barsagliana N.
11. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Cesanese d'Affile N.
22. Chardonnay B.
23. Cilieggiolo N.
24. Clairette B.
25. Colombana Nera N.
26. Colorino N.
27. Durella B.
28. Fiano B.
29. Foglia Tonda N.
30. Gamay N.
31. Grechetto B.
32. Greco B.
33. Gropello di S. Stefano N.
34. Gropello Gentile N.
35. Incrocio Bruni 54 B.
36. Livornese Bianca B.
37. Malbech N.
38. Malvasia Bianca di Candia B.
39. Malvasia Bianca Lunga B.
40. Malvasia Istriana B.
41. Malvasia N.
42. Malvasia Nera di Brindisi N.
43. Malvasia Nera di Lecce N.
44. Mammolo N.

45. Manzoni Bianco B.
46. Marsanne B.
47. Mazzeze N.
48. Merlot N.
49. Montepulciano N.
50. Moscato Bianco B.
51. Muller Thurgau B.
52. Orpicchio B.
53. Petit Manseng B.
54. Petit Verdot N.
55. Pinot Bianco B.
56. Pinot Grigio G.
57. Pinot Nero N.
58. Pollera Nera N.
59. Prugnolo Gentile N.
60. Pugnitello
61. Rebo N.
62. Refosco dal peduncolo rosso N.
63. Riesling B.
64. Riesling Italico B.
65. Roussane B.
66. Sagrantino N.
67. Sanforte N.
68. Sangiovese N.
69. Sauvignon B.
70. Schiava Gentile N.
71. Semillon B.
72. Syrah N.
73. Teroldego N.
74. Traminer Aromatico Rs
75. Trebbiano Toscano B.
76. Verdea B.
77. Verdello B.
78. Verdicchio Bianco B.
79. Vermentino B.
80. Vermentino Nero N.
81. Vernaccia di San Gimignano B.
82. Viogner B.
- Tempranillo N.